

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 89

Seduta del 26/11/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SENIGALLIA AI SENSI DELLA L.F. N. 244/2007, ART.3, COMMA 27 E DEI COMMI 568-BIS E 569 DELLA LEGGE N. 147/2013.

L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di novembre alle ore 16:30 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Allegrezza Elisabetta	*	-	17 Marcantoni Fabrizio	-	*
2 Angeletti Margherita	*	-	18 Marcellini Massimo	-	*
3 Battisti Paolo	-	*	19 Monachesi Enzo	*	-
4 Brucchini Adriano	*	-	20 Papa Caterina	-	*
5 Bucari Simonetta	*	-	21 Paradisi Roberto	-	*
6 Bucci Vania	*	-	22 Pergolesi Enrico	*	-
7 Cameruccio Gabriele	*	-	23 Perini Maurizio	*	-
8 Canestrari Alan	*	-	24 Quagliarini Luciano	-	*
9 Cicconi Massi Alessandro	*	-	25 Ramazzotti Ilaria	*	-
10 Donatiello Giulio	*	-	26 Rebecchini Luigi C.D.	*	-
11 Fiore Mario	-	*	27 Rimini Enrico	-	*
12 Giacchella Massimiliano	*	-	28 Romano Dario	*	-
13 Girolametti Carlo	*	-	29 Salustri Maurizio	*	-
14 Gregorini Mauro	*	-	30 Sardella Simeone	-	*
15 Mancini Roberto	-	*	31 Sartini Oliviano	*	-
16 Mangialardi Maurizio	*	-			

TOTALE PRESENTI N° 21

Shikova Nataliya	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
Rana Mohammad Ismail	Consigliere Straniero Aggiunto	-	*

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Ceresoni Simone, Curzi Paola, Meme' Maurizio,

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Monachesi nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti Stefano

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Rebecchini Luigi; 2° Donatiello Giulio; 3° Salustri Maurizio.

Il Presidente del Consiglio **MONACHESI** enuncia l'argomento iscritto al punto 16 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: "APPROVAZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SENIGALLIA AI SENSI DELLA L.F. N. 244/2007, ART.3, COMMA 27 E DEI COMMI 568-BIS E 569 DELLA LEGGE N. 147/2013" e concede la parola al Sindaco per la relazione introduttiva.

..... omissis

Il Presidente del Consiglio **MONACHESI** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 16 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, così come emendata in corso di seduta, che viene approvata con 17 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 3 presenti non votanti (Cameruccio, Perini, Rebecchini) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **MONACHESI** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 17 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 3 presenti non votanti (Cameruccio, Perini, Rebecchini) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto 16 dei suoi lavori;
- Udita la relazione del Sindaco;
- Richiamato l'art. 3, comma 27, della L.F. n. 244/2007, secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. società strumentali), né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- Evidenziato che, secondo la suddetta norma, "è, in ogni caso, ammessa la costituzione e l'assunzione di partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale" (anche detti servizi pubblici locali, così come interpretati dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3767);
- Considerato che il comma 569 della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), così modificato dall'art. 2, comma 1, Legge n. 68/2014, ha prorogato il termine per le verifiche di cui al predetto art. 3, comma 27, di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge (e, dunque, al 31/12/2014), decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e, entro dodici mesi successivi alla cessazione, la società oggetto di procedura di alienazione

deve liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile;

- Considerato , inoltre, il comma 568-bis della Legge di Stabilità 2014, così come introdotto dall'art. 2, comma 1, Legge n. 68/2014, il quale prevede che “Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

- a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.”;

- Ritenuto, dunque, necessario procedere entro il suddetto termine del 31.12.2014 ad una nuova ricognizione delle società partecipate dal Comune di Senigallia al fine di rispettare il nuovo quadro normativo;

- Ricordato che:

- il Comune di Senigallia detiene direttamente le seguenti partecipazioni societarie:

N.	SOCIETÀ	QUOTA PARTECIPAZIONE
1	AERDORICA S.P.A.	0,0559%
2	AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L.	7,692%

3	AZIENDA PER I SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	24,34%
4	CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.	3,62%
5	GESTIPOINT S.P.A.	72,50%
6	IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L.	100%
7	MULTISERVIZI S.P.A.	16,86684%
8	CIR33 SERVIZI S.R.L.	21,45%

- con propria deliberazione n. 66 del 08.07.2009, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 27 e ss., della L.F. n. 224/2007, è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni comunali in società partecipate autorizzandone il mantenimento o la loro modificazione;

- con il suddetto atto si è stabilito:

- il mantenimento della partecipazione comunale nell'ambito delle compagini societarie di AERDORICA S.P.A., ASA S.R.L., FORMA S.R.L., GESTIPOINT S.P.A., IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L., MULTISERVIZI S.P.A.;
- la cessione della partecipazione comunale in CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L. in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente;

- Ritenuto, dunque, utile ed opportuno procedere ad una nuova analisi delle società attualmente partecipate per verificare il permanere dei presupposti di cui all'art. 3, comma 27, L.F. n. 244/2007, con la finalità di valutare, nel caso di assenza, la dismissione delle partecipazioni in esse detenute, avvalendosi di quanto previsto dal comma 569 della Legge di Stabilità 2014;

MULTISERVIZI S.P.A. e AZIENDA PER I SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

- Valutato che per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica esistono vigenti normative nazionali e/o regionali che prevedono anche la forma societaria e che, secondo consolidata giurisprudenza contabile (CDC Piemonte, delibera n. 335/2013 e CDC Lombardia, delibera n. 861/2010), in tali casi il ricorso allo strumento societario risulta sempre possibile;

- Visto, in ogni caso, che il D.L. n. 1/2012 (c.d. "Decreto liberalizzazioni") ha modificato il D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, introducendo l'art. 3 bis, secondo cui la gestione dei servizi pubblici locali a rete dovrà essere svolta a livello di bacino dalle specifiche Autorità di bacino individuate dalla Regione in base a quanto previsto dal c.d. "Decreto Sblocca Italia" e dalla Legge di Stabilità 2015 in corso di definizione;

- Chiarito, dunque, che le decisioni strategiche assunte in merito alle partecipazioni nelle società sopra richiamate potranno essere oggetto di successivo riesame alla luce delle decisioni che vorranno assumere le rispettive autorità di bacino in tema di modelli di gestione dei servizi in argomento;

- Ritenuto, pertanto, di poter mantenere le partecipazioni comunali in MULTISERVIZI S.P.A. e in AZIENDA PER I SERVIZI AMBIENTALI S.R.L., in quanto, nei rispettivi settori, l'utilizzo dello strumento societario è previsto dal D.Lgs. n. 152/2006

e, rispettivamente, dalla L.R. n. 30/2011 per il servizio idrico integrato e dalla L.R. n. 24/2009 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L.

- Visto che l'AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. è una società a totale partecipazione pubblica che promuove l'utilizzo razionale dell'energia, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti rinnovabili e la tutela dell'ambiente;

- Considerato che l'AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. gestisce il catasto termico, attività di competenza del comune ai sensi, da ultimo, del D.P.R. n. 74/2013 e di rilevanza strategica per l'Ente, in quanto assolve ad una propria finalità istituzionale, qual è il controllo sugli impianti termici di tutti gli edifici pubblici e privati del territorio comunale;

- Valutato, dunque, opportuno mantenere la partecipazione nell'AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L.;

AERDORICA S.P.A.

- Visto che l'AERDORICA S.P.A. è una società a prevalente partecipazione pubblica che gestisce tutte le attività operative dell'Aeroporto delle Marche;

- Valutata l'attività svolta dalla società AERDORICA S.P.A. strategica per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nell'ambito della promozione turistica del territorio;

- Ritenuto opportuno, pertanto, mantenere la partecipazione nella società AERDORICA S.P.A.;

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

- Confermata la volontà già espressa in occasione della propria deliberazione n. 66 del 08.07.2009 di cessione della totale partecipazione comunale in CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.;

IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L.

- Visto che l'IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L. è una società a totale partecipazione del Comune di Senigallia, costituita espressamente per la gestione in locazione degli immobili di proprietà della società;

- Preso atto che l'IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L. ha già esperito infruttuosamente una prima asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà (che sorge su area di proprietà comunale, concessa in diritto di superficie alla società medesima);

- Richiamato il disposto del nuovo comma 568-bis, aggiunto alla Legge n. 147/2013 dalla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 sopra citato.

- Valutato che il combinato del disposto dei commi 568-bis della Legge n. 147/2013 e dei commi 27 e seguenti dell'articolo 3 della L. F. n. 244/2007 rendono praticabile in un contesto di liquidazione della IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L. l'operazione di retrocessione dell'immobile di proprietà della Società in favore del Comune di Senigallia, neutralizzando a tali condizioni i nocuenti di ordine fiscale che finora, in un'ot-

tica di garanzia degli equilibri economico-patrimoniali del Comune, avevano di fatto precluso l'esercizio di tale opzione;

GESTIPORT S.P.A.

- Visto che la GESTIPORT S.P.A. è una società a prevalente partecipazione pubblica del Comune di Senigallia, che ha come oggetto sociale la gestione dell'area portuale di Senigallia;

- Valutato che la gestione dei porti turistici rientra nell'elencazione dei servizi a domanda individuale di cui al D.M. Interni 12 dicembre 1983;

- Valutata la gestione dell'area portuale in oggetto di rilevanza strategica per l'Ente in quanto assolve ad una propria finalità istituzionale, qual è lo sviluppo economico della città, e, dunque, opportuno mantenere la partecipazione nella GESTIPORT S.P.A.;

CIR33 SERVIZI S.R.L.

- Visto che la CIR33 SERVIZI S.R.L. è una società a partecipazione paritaria tra i 33 comuni afferenti al Consorzio Intercomunale "Vallesina – Misa" in fase di liquidazione che gestisce l'impianto di compostaggio nel quale tutti i suddetti comuni, compreso quello di Senigallia, conferiscono i rifiuti organici;

- Valutato che la gestione del trattamento dei rifiuti organici assolve ad una delle finalità istituzionali dell'ente e che, pertanto, si ritiene opportuno mantenere la partecipazione ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L.F. n. 244/2007;

- Visto il parere favorevole del collegio dei revisori reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell'Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

D E L I B E R A

1°) - **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) - **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 27, del L.F. n. 244/2007 e s.m.i., la seguente ricognizione delle società partecipate dal Comune di Senigallia che prevede la dismissione delle partecipazioni comunali ritenute non più strategiche per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e che garantisce la gestione dei servizi pubblici basata sull'efficienza, sulla efficacia e sull'economicità:

- mantenimento della partecipazione comunale in MULTISERVIZI S.P.A. e di quella in AZIENDA PER I SERVIZI AMBIENTALI S.R.L., per le motivazioni riportate in narrativa;
- mantenimento della partecipazione comunale in AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L., per le motivazioni riportate in narrativa;

- mantenimento della partecipazione comunale in AERDORICA S.P.A. per le motivazioni riportate in narrativa;
- dismissione della partecipazione comunale in CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L., così come già stabilito con propria deliberazione n. 66 del 08.07.2009 e ai sensi del comma 569 della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013);
- scioglimento e conseguente messa in liquidazione della società IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L., per le motivazioni riportate in narrativa ai sensi del comma 568 bis della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013);
- mantenimento della partecipazione comunale in GESTIPORT S.P.A., per le motivazioni riportate in narrativa;
- mantenimento della partecipazione comunale in CIR33 SERVIZI S.R.L., per le motivazioni riportate in narrativa;

3°) - **DI IMPARTIRE** al Sindaco l'indirizzo a partecipare all'assemblea dei soci dell'IMMOBILIARE B.I.C. S.R.L. e votare favorevolmente l'anticipato scioglimento della società con l'avvio della fase liquidatoria;

4°) - **DI DELEGARE** il Dirigente dell'Area Organizzazione e risorse finanziarie a porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione al presente deliberato;

5°) - **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Marche, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della L. n. 244/2007;

6°) – **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Enzo Monachesi

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dall'**11 dicembre 2014** al **26 dicembre 2014** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 29 dicembre 2014

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **22 dicembre 2014**, essendo stata pubblicata l'11 dicembre 2014

Li, 23 dicembre 2014

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,